zato, la cui consistenza, previa aggiunta d'acqua e congelazione, sia tale che esso non si disgreghi troppo rapidamente a temperatura ambiente e sia di una freschezza sufficientemente durevole.

Nel procedimento 64/81,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Quarta Sezione del Finanzgericht di Münster nella causa dinanzi ad esso pendente tra

NICOLAUS CORMAN & FILS SA, con sede in Goe-Dolhain (Belgio),

e

HAUPTZOLLAMT GRONAU (Repubblica federale di Germania),

domanda vertente sull'interpretazione dell'espressione «gelato alimentare atto al consumo» ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, del regolamento della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259, «che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità, burro a prezzo ridotto» (GU n. L 139, pag. 18), nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1972, n. 2815 (GU n. L 297, pag. 3), modificato da ultimo con regolamento (CEE) della Commissione 8 novembre 1974, n. 2819 (GU n. L 301, pag. 21),

LA CORTE (Terza Sezione)

composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Il 27 gennaio, il 4, l'11 e il 14 febbraio 1975, l'attrice nella causa principale — una società belga — chiedeva all'ufficio doganale di Aquisgrana-autostrada sud, lo sdoganamento di kg. 80 007,5 di burro concentrato fuso, acquistato secondo il procedimento contemplato dal regolamento n. 1259/72, ed esportato dal Belgio nella Repubblica federale di Germania. L'acquirente tedesca, la Firma Otto Suwelack Nachfolger KG, volendo utilizzare detto burro per la fabbricazione di gelato alimentare, chiedeva che la merce venisse sottoposta a controllo doganale. L'ufficio doganale, vista la destinazione della merce, esigeva il pagamento dell'importo compensativo monetario tedesco, al tasso ridotto del 50 % (complessivamente 37 927,09 DM), a norma dell'art. 20, lett. a), del regolamento n. 1259/72 nella versione di cui al regolamento della Commissione 21 giugno 1974, n. 1570 (GU n. L 167, pag. 29) che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1259/72 e 218/74 per quanto concerne gli importi compensativi monetari applicabili al burro venduto a prezzo ridotto a talune imprese di trasformazione della Comunità.

Il prodotto finale di questa società tedesca — un preparato in polvere per la confezione di gelati alimentari — veniva analizzato dallo Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (Istituto di controllo e di insegnamento di tecnica doganale) di Monaco e dall'Institut für Chemie der Bundesanstalt für Milchforschung (Istituto chimico dell'ufficio federale di ricerche in materia lattiero-casearia) di Kiel al fine di verificare la sua conformità all'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, del regolamento n. 1259/72, modificato dal regolamento n. 2815/72.

In forza di questa disposizione, il burro può essere trasformato solo

«in preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati alimentari compresi nelle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune il cui tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte è inferiore al 32 % e atti al consumo senza alcun'altra operazione che l'aggiunta di acqua e la congelazione».

Basandosi sui rapporti di questi due Istituti, l'ufficio doganale di Coesfeld, competente per il controllo secondo il giudice di rinvio, «sosteneva che il burro concentrato non era stato usato in conformità allo scopo dichiarato, in quanto, alle condizioni stabilite dalla legge, dalle suddette preparazioni in polvere non si poteva ottenere un gelato alimentare atto al consumo» e, con un avviso di accertamento rettificativo 18 marzo 1976, esigeva un versamento complementare di importi compensativi monetari, da parte dell'attrice, nella misura di 37 918,80 DM.

In effetti, secondo il giudice di rinvio, dalle perizie effettuate risultava che la polvere prodotta non costituiva un gelato alimentare rispondente alle aspettative del consumatore. Secondo l'Istituto di Kiel «se non ne fosse stata indicata la de-

stinazione, difficilmente si sarebbe potuto considerare la polvere suddetta come un prodotto destinato alla fabbricazione di gelati alimentari». In generale, il gelato così ottenuto era privo di gusto e non aveva una buona consistenza a causa della formazione di cristalli di ghiaccio; inoltre aveva un contenuto di zucchero inferiore a quello usuale; lo stesso valeva per la presenza di essenze; quali la vaniglina, e di agenti emulsionanti o stabilizzanti. Questo prodotto poi conteneva come agente emulsionante solo l'1 % di caseinato di sodio che aveva un effetto destabilizzante sul gelato alimentare.

La presenza di questo agente non era usuale nel gelato alimentare e inoltre esso non era ammesso in commercio nella Repubblica federale di Germania; infine non era possibile ottenere una consistenza soddisfacente di questo gelato che, una volta fuori dal congelatore, perdeva rapidamente di volume, con la separazione netta e precisa della parte congelata e di quella liquida. Di conseguenza, il gelato non aveva la sua consistenza cremosa abituale, nè il suo essenziale grado di appetibilità, trattandosi di una leccornia.

L'attrice nella causa principale faceva opposizione contro l'avviso di rettifica, sostenendo che le autorità tedesche subordinano la messa in commercio del preparato in polvere a condizioni troppo restrittive: in effetti, secondo la stessa, l'espressione «atto al consumo» («verbrauchsfähig» in tedesco) significava «atto ad essere consumato» o «non inidoneo all'alimentazione» e non equivaleva invece ad «appetibile». A favore di questa tesi deponevano considerazioni d'ordine pratico, poichè detta espressione doveva avere un'interpretazione uniforme in tutta la Comunità, il che comportava che un prodotto doveva essere considerato atto al consumo dal momento in cui poteva essere messo in commercio in uno Stato membro. Ora, nel caso specifico, questa polvere era atta al consumo in Belgio, come risultava da un certificato dell'Istituto nazionale belga per il latte ed i prodotti lattiero-caseari del 19 febbraio 1979. Del pari risultava da questo certificato che l'impiego di caseinato di sodio nella fabbricazione di gelato alimentare era consentito in Gran Bretagna, in Italia e nei paesi del Benelux; d'altronde secondo il giudice di rinvio, il regolamento n. 1259/72 non vietava questo additivo. Esso poi non conteneva nemmeno norme relative al contenuto minimo di zucchero e di vaniglina e alla consistenza del gelato.

Essendo stata respinta la sua opposizione, l'attrice nella causa principale adiva il Finanzgericht di Münster, il quale, considerando gli elementi a sua disposizione insufficienti per la definizione della nozione di «gelato alimentare atto al consumo» secondo il diritto comunitario, proponeva a questa Corte di giustizia, con ordinanza 16 gennaio 1981, tre questioni così formulate:

1. «Quali siano le caratteristiche che deve possedere un "gelato atto al consumo" ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259, "che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto" (GU n. L 139, pag. 18), nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1972, n. 2815 (GU n. L 297, pag. 3), modificato da ultimo con regolamento (CEE) della Commissione 8 novembre 1974, n. 2819 (GU n. L 301. pag. 21). Se sia sufficiente che il prodotto congelato sia "commestibile" ("verzehrbar"), "non inappetibile" ("nicht ungenießbar"), "non inidoneo all'alimentazione umana" ("zum menschlichen Verzehr nicht geeignet") o "non dannoso per la salute" ("nicht gesundheitsschädlich"), ovvero se sia inoltre necessario che esso risponda alle aspettative dei consuma-

tori o agli usi commerciali, e cioè che venga accettato dal consumatore come un normale gelato alimentare, del tipo abitualmente presente in commercio».

2. «Qualora siano decisive le aspettative dei consumatori o gli usi commerciali, se sia sufficiente che il prodotto risponda alle aspettative dei consumatori o agli usi commerciali esistenti nello Stato in cui esso viene fabbricato, in uno degli Stati membri della Comunità o addirittura in uno Stato terzo, ovvero sia necessario che esso risponda alle aspettative dei consumatori o agli usi commerciali in tutti gli Stati membri della Comunità».

3. «Se sia rilevante il fatto che il prodotto sia atto ad essere posto in commercio, in uno dei suddetti Stati o in tutti gli Stati membri della Comunità, secondo le norme ivi rispettivamente vigenti in materia di derrate alimentari».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella concelleria della Corte il 23 marzo 1981.

In conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte l'impresa Corman, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avvocato Ehle, Feldmann ed associati, patrocinanti dinanzi all'Oberlandesgericht di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza 15 luglio 1981, ha deciso di rimettere la presente causa alla Terza Sezione, in applicazione dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate in base all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia

A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale

L'*attrice nella causa principale* sviluppa gli argomenti già svolti davanti al giudice di rinvio.

Essa analizza innanzitutto la normativa comunitaria e giunge alla conclusione che «non esistono disposizioni che definiscano più dettagliatamente o che chiariscano la nozione atto al consumo».

La stessa poi sostiene che, secondo le disposizioni legislative belghe, italiane, olandesi, inglesi e lussemburghesi, il prodotto in questione è lecito e commerciabile; tuttavia esso non corrisponde ai requisiti prescritti dal decreto tedesco 15 luglio 1933, relativo al gelato alimentare, modificato dal decreto 1° luglio 1970 (BGBl. 1970, I, pag. 1061).

Quanto all'interpretazione dell'espressione «atto al consumo», l'attrice nella causa principale è dell'opinione che essa si deve effettuare «autonomamente nell'ambito del diritto comunitario e senza tener conto di analoghe o identiche disposizioni nazionali».

Ora, secondo la lettera dell'art. 6 del regolamento n. 1259/72 nella versione di cui al regolamento n. 2819/74, il prodotto finito deve avere delle qualità che lo rendano «semplicemente "consumabile" nel senso stretto di questo termine», il che esclude l'interpretazione del convenuto nella causa principale, secondo cui il prodotto deve essere «appetibile per il consumatore tedesco».

Inoltre, risulta dal contesto di tale art. 6 che l'elemento essenziale della nozione «atto al consumo senza alcun'altra operazione che l'aggiunta di acqua e la congelazione» è che la trasformazione può consistere nell'aggiunta di sostanze aromatiche, di stabilizzanti e di altre sostanze tassativamente enumerate, «a condizione che il prodotto resti compreso nella voce doganale alla quale è destinato». Così, trattandosi di un «prodotto intermedio destinato a essere trasformato», il legislatore comunitario nell'usare l'espressione «atto al consumo» non può aver considerato il punto di vista del consumatore.

Deriva infine dagli scopi di questa normativa — enunciati nel preambolo dei regolamenti nn. 1259/72 e 232/75 — che il controllo sulla destinazione del burro a prezzo ridotto si deve poter effettuare «fino a che il prodotto non sia arrivato allo stadio finale contemplato dal regolamento, che non è il consumo, ma semplicemente l'ultimo stadio constatabile che la merce raggiunge dopo aver attraversato le differenti fasi di lavorazione e di trasformazione previste dal regolamento». In tal modo una volta che il prodotto sia arrivato a questo «stadio finale», l'ultimo operatore può ancora trasformarlo al fine di confezionare un gelato alimentare corrispondente ai gusti dei consumatori.

Dall'insieme di questi elementi riguardanti l'interpretazione dell'espressione «atto al consumo» risulta che il fine di controllo del regolamento è realizzato nel momento in cui «dall'utilizzazione/trasformazione del preparato in polvere destinato alla confezione di gelato alimentare deriva un prodotto avente una composizione determinata, atto al consumo dopo l'aggiunta di acqua e la congelazione»; conseguentemente non si può porre nell'ambito del regolamento in questione nessuna condizione supplementare attinente in questo stadio all'aspettativa del consumatore.

L'interpretazione «atto al consumo = consumabile nel senso stretto del termine» è inoltre corroborata dai criteri correttivi di interpretazione consistenti nella ponderazione degli interessi in causa e nell'applicabilità pratica. In effetti non può essere compito delle autorità comunitarie verificare, in ogni Stato membro in cui questo prodotto è offerto al consumo, se esso, «che può essere un prodotto intermedio, sia già accettato dal consumatore locale in quanto corrispondente a quello che egli si aspetta da un gelato alimentare atto ad essere consumato con gusto».

L'attrice nella causa principale aggiunge infine che il concetto di applicabilità pratica in ogni Stato membro va definito «in base al minimo denominatore comune all'interno della Comunità». Ritenendo che quest'ultimo sia applicato nel suo Stato, il Belgio, e sostenendo che il prodotto di cui trattasi possiede i requisiti stabiliti dalla sua legislazione, la stessa asserisce di poter presumere che ai fini dell'interpretazione dell'espressione in questione le autorità tedesche non applichino condizioni più severe.

Conseguentemente essa propone di risolvere le questioni poste dal giudice di rinvio nel modo seguente:

«Prima questione pregiudiziale:

La nozione "atto al consumo", qualità che devono avere i prodotti intermedi ottenuti nell'ambito della vendita di burro a prezzo ridotto in base al regolamento (CEE) della Commissione 16. 6. 1972, n. 1259 (GU n. L 139, pag. 18), nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 22. 12. 1972, n. 2815 (GU n. L 297, pag. 3) che, al momento dei fatti di causa, era stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) della Commissione 8. 11. 1974, n. 2819 (GU

n. L 301, pag. 21), a partire da burro immagazzinato e venduto, trasformato conformemente alle condizioni stabilite dall'art. 6, n. 1, lett. a), in cui siano stati incorporati i prodotti indicati dall'art. 6, n. 1, lett. b), e che, in applicazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, sia stato trasformato, conformemente alle condizioni poste da questa disposizione, in preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati alimentari compresi nelle sottovoci ex 18.06 D e ex 21.07 F della tariffa doganale comune, deve essere interpretata nel senso che questi prodotti intermedi sono consumabili o non sono inidonei al consumo umano senza alcun'altra operazione diversa dall'aggiunta di acqua e dalla congelazione, salve restando altre trasformazioni o lavorazioni effettuate successivamente nell'ambito della produzione di gelati alimentari adattati al mercato, rendendo confacenti, ad esempio, al gusto del consumatore il sapore, la consistenza, ecc.

Seconda questione pregiudiziale

Non è necessario risolvere questa questione perchè le aspettative del consumatore e gli usi commerciali non sono determinanti.

Terza questione pregiudiziale

Del pari, poco importa che il prodotto intermedio contemplato dal regolamento sia commerciabile in base alla legislazione sui prodotti alimentari in vigore in uno degli Stati interessati».

B — Osservazioni della Commissione

La *Commissione* ritiene innanzitutto che questa causa debba essere esaminata alla luce delle sentenze emesse dalla Corte il 28 giugno 1979 (Beljatzky e Corman, 216 e 217/78, Racc. 1979, pag. 2273 e seguenti), in base alle quali è consentita la rettifica dell'importo compensativo monetario allorchè il burro non abbia ricevuto la destinazione prevista.

Esaminati poi i regolamenti in materia, la Commissione giunge alla conclusione che la polvere fabbricata come nella fattispecie non solo deve possedere tutti i requisiti che ne autorizzano la classificazione in una delle voci 18.06 D o 21.07 F della TDC nella versione allora in vigore, ma deve anche poter essere classificata come gelato alimentare — voce 18.06 B o 21.07 C — dopo la semplice aggiunta di acqua e la congelazione. Secondo la Commissione è dubbio che il giudice di rinvio si sia pienamente reso conto dell'esistenza di questa duplice condizione stabilita relativamente ai preparati in polvere, essendo riprodotta nell'ordinanza di rinvio un'argomentazione dell'attrice che si può definire «erronea o, quanto meno, semplicistica» nel senso che essa trascura l'elemento determinante, cioè la trasformazione del prodotto in gelato alimentare compreso nelle voci doganali suddette, «unicamente con aggiunta di acqua e congelazione».

La Commissione esclude la classificazione nella voce 18.06 D che riguarda, a suo parere, solo i prodotti a base di cacao e sostiene che sarebbe stato auspicabile che il giudice di rinvio avesse chiesto innanzitutto che fosse provato che la polvere in questione costituiva effettivamente un prodotto di cui alle voci doganali ex 18.06 D o ex 21.07 F, trasformabile, con semplice aggiunta di acqua e con congelazione, in un gelato alimentare compreso nelle voci doganali ex 18.06 B o ex 21.07 C.

Se così fosse in realtà, si dovrebbe stabilire se questo prodotto sia consumabile, cioè se possa essere offerto direttamente al consumatore finale come gelato alimentare, senza essere sottoposto a trasformazioni o miglioramenti. Non è quindi sufficiente che il prodotto sia

semplicemente «consumabile» o addirittura «non inidoneo al consumo», bensì occorre che esso lo sia come gelato da consumo: occorre dunque ch'esso possa essere riconosciuto ed accettato come tale.

La fondatezza di tale punto di vista risulta già dalla lettera del regolamento n. 1259/72, secondo cui «il prodotto deve presentarsi, senza possibilità di errore, *come gelato alimentare atto al consumo da parte del consumatore finale*». Detta concezione è inoltre corroborata sia dal significato che dallo scopo del regolamento, i quali implicano che il prodotto finale deve poter essere consumato come gelato alimentare, perchè se fosse sufficiente che il prodotto sia semplicemente «consumabile», l'art. 6 del regolamento n. 1259/72 non conseguirebbe il suo scopo, che è quello di impedire che il burro a prezzo ridotto venga utilizzato per fini diversi dalla fabbricazione di gelato alimentare.

Tuttavia per la determinazione della nozione di «gelato alimentare atto al consumo» non devono essere impiegati criteri troppo restrittivi; è la libera concorrenza che decide del successo di una merce sul mercato: la definizione deve dunque «basarsi sui requisiti minimi che un prodotto deve possedere per poter essere classificato come gelato alimentare».

Essa non deve basarsi sulle norme di un ordinamento giuridico nazionale, nemmeno su quelle che risultano comparativamente le meno severe. Vero è che le normative nazionali presentano, nel caso specifico, un duplice significato: da una parte, se fosse assodato che un prodotto non può essere messo in commercio in nessuno Stato membro come gelato alimentare, esso non sarebbe certamente «atto al consumo»; dall'altra, e per contro, se questo prodotto può essere messo in commercio in uno Stato membro come gelato alimentare, «vi si potrà vedere un indizio del fatto che si tratta molto probabilmente di un prodotto atto al consumo». Pertanto le normative nazionali possono tutt'al più servire da indizio e conviene dunque definire la nozione «atto al consumo» basandosi sulle esigenze minime del consumatore comunitario, così come risultano, d'altronde, dal regolamento n. 232/75.

Ora, essendo il gelato alimentare un dessert, il suo gusto — dolce, aromatizzato — ha una grande importanza, come la sua consistenza; così, un gelato alimentare non deve fondersi e scindersi molto rapidamente negli elementi liquido e solido. Per contro, altre caratteristiche quali il sapore, il normale contenuto di vaniglina, il volume e la velocità di fusione, non hanno importanza determinante.

Secondo la Commissione questi criteri dovrebbero essere sufficienti a permettere al giudice di rinvio di decidere e non è dunque necessario esaminare altri requisiti che possono eventualmente essere stabiliti affinchè il gelato alimentare sia atto al consumo, essendo di competenza dei giudici nazionali, in ogni singolo caso, lo stabilire «se, applicando i criteri suddetti, un prodotto debba essere considerato come gelato alimentare atto al consumo».

Conseguentemente, la Commissione propone di risolvere come segue le questioni poste dal giudice di rinvio:

«1. I preparati in polvere di cui alla voce ex 18.06 B o ex 21.07 F (vecchia versione) della TDC destinati alla fabbricazione di gelato alimentare ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione n. 1259/72 compren-

dono unicamente prodotti che possono essere considerati, dopo semplice aggiunta di acqua e congelamento, come gelati da consumo di cui alle voci ex 18.06 B e ex 21.07 C della TDC e che come tali sono atti al consumo.

2. L'attitudine al consumo del prodotto è definita in funzione dei requisiti minimi che un gelato alimentare deve possedere secondo il consumatore comunitario. A questo riguardo, un indizio importante è il fatto che un prodotto sia commerciabile come gelato alimentare secondo l'ordinamento giuridico nazionale di uno Stato membro. Per contro, un prodotto non è atto al consumo se non è commerciabile sotto questa denominazione in nessuno Stato membro.

3. Un prodotto, il cui gusto non sia decisamente dolce o aromatizzato o che liquefacendosi si scinde molto rapidamente in due elementi, uno liquido e l'altro solido, non possiede i requisiti minimi di un gelato alimentare atto al consumo ai sensi del regolamento n. 1259/72».

III — Fase orale

All'udienza del 15 ottobre 1981, l'impresa Nicolaus Corman & Fils, attrice nella causa principale, con l'avv. Ulrich D. Feldmann, del foro di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 novembre 1981.

In diritto

1 Con ordinanza 16 gennaio 1981, pervenuta alla Corte il 23 marzo 1981, il Finanzgericht di Münster ha proposto, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti in particolare sull'interpretazione dell'espressione «gelato alimentare atto al consumo» ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, del regolamento della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259 (GU n. L 139, pag. 18), «che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto», nella versione di cui al regolamento della Commissione 22 dicembre 1972, n. 2815 (GU n. L 297, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento della Commissione 8 novembre 1974, n. 2819 (GU n. L 301, pag. 21) (in prosieguo: «regolamento n. 1259/72 modificato»).

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra un'impresa belga e l'Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) di Gronau (Repubblica federale di Germania). L'impresa belga aveva esportato burro concentrato fuso destinato ad essere impiegato da una ditta tedesca per la fabbricazione di una preparazione in polvere dalla quale, con l'aggiunta di acqua e la congelazione, si doveva ottenere gelato alimentare. Lo Hauptzollamt riscuoteva gli importi compensativi monetari non all'aliquota ridotta del 50 % stabilita dall'art. 20 del regolamento n. 1259/72 modificato, ma all'aliquota intera, poichè il burro concentrato di cui trattasi non era stato trasformato, in conformità alla sua destinazione, in un preparato in polvere atto ad essere convertito in gelato alimentare idoneo al consumo e non poteva quindi essere classificato nelle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune.

3 In effetti, secondo l'Hauptzollamt, l'analisi dei preparati in polvere di cui trattasi, effettuata su richiesta delle autorità doganali da istituti specializzati, ha portato alla conclusione che tali prodotti non erano atti al consumo come gelati alimentari senza alcun'altra operazione che l'aggiunta di acqua e la congelazione. Da tale analisi è risultato che l'aromatizzazione, la dolcificazione, il contenuto di leganti e di emulsionanti, nonchè il grado di stabilità del prodotto finale ottenuto non consentono di considerare tale prodotto come gelato alimentare atto al consumo. Considerati i risultati di detta analisi, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le tre questioni seguenti:

1. «Quali siano le caratteristiche che deve possedere un "gelato atto al consumo" ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259, "che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto" (GU n. L 139, pag. 18), nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1972, n. 2815 (GU n. L 297, pag. 3), modificato da ultimo con regolamento (CEE) della Commissione 8 novembre 1974, n. 2819 (GU n. L 301, pag. 21). Se sia sufficiente che il prodotto congelato sia "commestibile" ("verzehrbar"), "non inappetibile" ("nicht ungenießbar"), "non inidoneo all'alimentazione umana" ("zum menschlichen Verzehr nicht ungeeignet") o "non dannoso per la salute" ("nicht gesundheitsschädlich"), ovvero se sia inoltre necessario che esso risponda alle aspettative dei consumatori o agli usi commerciali, e cioè che venga accettato dal consumatore come un normale gelato alimentare, del tipo abitualmente presente in commercio».

2. «Qualora siano decisive le aspettative dei consumatori o gli usi commerciali, se sia sufficiente che il prodotto risponda alle aspettative dei consu-

matori o agli usi commerciali esistenti nello Stato in cui esso viene fabbricato, in uno degli Stati membri della Comunità o addirittura in uno Stato terzo, ovvero sia necessario che esso risponda alle aspettative dei consumatori o agli usi commerciali in tutti gli Stati membri della Comunità».

3. «Se sia rilevante il fatto che il prodotto sia atto ad essere posto in commercio, in uno dei suddetti Stati o in tutti gli Stati membri della Comunità, secondo le norme ivi rispettivamente vigenti in materia di derrate alimentari».

4 Le tre questioni mirano in sostanza ad accertare il significato comunitario dell'espressione «atti al consumo» ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, del regolamento n. 1259/72 modificato, il quale dispone che il burro venduto in conformità a questo regolamento e nel rispetto degli scopi dello stesso può essere trasformato solo:

«in preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati alimentari compresi nelle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune il cui tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte è inferiore al 32 % e atti al consumo senza alcun'altra operazione che l'aggiunta di acqua e la congelazione».

5 Questa disposizione implica che la preparazione in polvere derivata dal burro deve possedere tutti i requisiti che consentano la classificazione del prodotto in una delle due sottovoci della tariffa doganale comune indicate, cioè, che questa preparazione in polvere deve essere trasformabile, unicamente con aggiunta di acqua e congelazione, in un prodotto finale consistente in un gelato alimentare atto al consumo.

6 L'espressione «atto al consumo», se ci si attiene in primo luogo alle note esplicative della tariffa doganale comune, implica che, per quanto concerne la qualità di un gelato alimentare, ai sensi delle sottovoci doganali menzionate, possono essere stabiliti solo requisiti limitati. In effetti la classificazione nelle voci tariffarie 18.06, «cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao», e 21.07 «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove», indica che il prodotto finale di cui trattasi deve essere consumabile, il che significa che tale prodotto deve essere non inidoneo al consumo umano e non dannoso per la salute.

7 In secondo luogo, nell'ambito del regolamento n. 1259/72, è precisato che il prodotto ottenuto mediante semplice aggiunta d'acqua al preparato in pol-

vere derivante dal burro concentrato e mediante congelazione consiste in «gelato alimentare ... atto al consumo» senza alcun'altra operazione all'infuori di quelle suddette. Ciò significa che questo prodotto deve poter essere consumato come gelato alimentare, cioè deve avere un gusto percettibilmente zuccherato o aromatizzato e, in ragione della sua composizione, una consistenza e freschezza sufficientemente durevoli. In tal senso, un prodotto insipido o che perda troppo rapidamente la sua consistenza per la fusione e la disgregazione quasi immediata dei suoi elementi all'atto dello scongelamento, non è un gelato alimentare atto al consumo umano ai sensi del regolamento n. 1259/72 modificato. Peraltro, ciò è stato confermato dal successivo regolamento della Commissione 30 gennaio 1975, n. 232, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di gelati alimentari (GU n. L 24, pag. 45), il quale prescrive che questi ultimi contengano uno o più aromatizzanti, nonchè agenti emulsionanti o stabilizzanti.

8 Questi requisiti minimi risultano dal combinato disposto della tariffa doganale comune e del regolamento n. 1259/72, cioè da norme di diritto comunitario che non rinviano al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata; infatti, l'ordinamento giuridico comunitario non intende, in via di principio, definire le sue nozioni ispirandosi ad uno o più ordinamenti giuridici nazionali senza un'espressa precisazione in tal senso. Nella fattispecie, qualsiasi esigenza nazionale che si discostasse da tali requisiti comunitari di qualità consentirebbe di falsare l'efficacia uniforme del regolamento n. 1259/72 modificato e di sviare quest'ultimo dal suo scopo, cioè lo smaltimento delle giacenze di burro attraverso la vendita a prezzo ridotto a talune industrie di trasformazione, in quanto permetterebbe la riduzione degli importi compensativi monetari in relazione al commercio di prodotti la cui destinazione non è necessariamente quella in funzione della quale detto regolamento consente un'aliquota più vantaggiosa.

9 Bisogna dunque rispondere al Finanzgericht di Münster che le preparazioni in polvere delle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune, destinate alla confezione di gelato alimentare ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, del regolamento della Commissione n. 1259/72, nella versione di cui al regolamento della Commissione n. 2815/72, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione 8 novembre 1974, n. 2819, devono comprendere unicamente prodotti che possono essere trasformati in gelato alimentare atto al consumo senza altre operazioni all'infuori dell'ag-

giunta di acqua e della congelazione. L'attitudine al consumo come gelato alimentare ai sensi del suddetto regolamento consiste, sul piano comunitario, in un grado di elaborazione del prodotto di base che consenta come unico impiego la fabbricazione di gelato alimentare, cioè un prodotto percettibilmente zuccherato o aromatizzato, la cui consistenza, previa aggiunta d'acqua e congelazione, sia tale che esso non si disgreghi troppo rapidamente a temperatura ambiente e sia di una freschezza sufficientemente durevole.

Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Münster con ordinanza 16 gennaio 1981, dichiara:

Le preparazioni in polvere delle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune, destinate alla confezione di gelato alimentare ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, del regolamento della Commissione n. 1259/72, nella versione di cui al regolamento della Commissione n. 2815/72, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione 8 novembre 1974, n. 2819, devono comprendere unicamente prodotti che possono essere trasformati in gelato alimentare atto al consumo senza altre operazioni all'infuori dell'aggiunta di acqua e della congelazione. L'attitudine al consumo come gelato alimentare ai sensi del suddetto regolamento consiste, sul piano comunitario, in un grado di elaborazione del prodotto di base che consenta come unico impiego la fabbricazione di gelato alimentare, cioè un prodotto percettibilmente zuc-

cherato o aromatizzato, la cui consistenza, previa aggiunta d'acqua e congelazione, sia tale che esso non si disgreghi troppo rapidamente a temperatura ambiente e sia di una freschezza sufficientemente durevole.

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 14 gennaio 1982.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione

A. Touffait

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 19 NOVEMBRE 1981 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Alla base della domanda di pronunzia pregiudiziale, sulla quale esprimo oggi il mio parere, stanno le seguenti circostanze.

L'attrice nella causa principale, una società belga, chiedeva all'ufficio doganale di Aquisgrana-autostrade sud, nei mesi di gennaio e febbraio del 1975, lo sdoganamento di diverse partite di burro concentrato, per un peso complessivo di 80 tonnellate circa, acquistato secondo il procedimento del regolamento (CEE) della Commissione, 16 giugno 1972, n. 1259, applicabile al burro venduto a prezzo ridotto a talune imprese di trasformazione della Comunità (GU 17 giugno 1972, n. L 139, pag. 18), ed importato dal Belgio nella Repubblica federale di Germania. Contemporaneamente l'acquirente, l'impresa tedesca Dr. Otto Suwelack Nachfolger KG, chiedeva che la merce venisse sottoposta a controllo doganale, intendendo usare il burro concentrato per la fabbricazione di gelati alimentari, secondo le disposizioni del suddetto regolamento. Considerata la destinazione (della merce), l'ufficio doganale pretendeva di conseguenza, a norma dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72, nella versione risultante dal regolamento (CEE) n. 1570/74 (GU 22 giugno 1974, n. L 167, pag. 29), il pagamento dell'importo compensativo monetario al tasso ridotto del 50 %, complessivamente per 37 927,09 DM.

1 — Traduzione dal tedesco.